



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

\* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza dell'8 marzo 2021**  
**Comune di Sogliano al Rubicone (FC)**  
**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie**  
**anni 2017 -2018-2019**  
**(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie

adottati nel 2020;

Considerato che il Comune di Sogliano al Rubicone risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 20 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dal Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019, trasmessa dal Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Visti gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti in sede istruttoria;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma *Teams*, la camera di consiglio dell'8 marzo 2021 per l'esame della ricognizione ordinaria delle partecipazioni ordinarie del Comune di Sogliano al Rubicone al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020);

Udito il relatore;

## **PREMESSO**

**1.** Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Sogliano al Rubicone.

L'Ente risultava titolare di undici partecipazioni dirette, di cui due già in dismissione alla data del 31 marzo 2015.

Relativamente alle azioni previste nel piano di razionalizzazione, la Giunta sembrava orientata a proporre al Consiglio comunale, entro il 31 dicembre 2015, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Sant'Agnese s.p.a.

**2.** È intervenuta, successivamente, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica”). L’Ente, in sede di revisione straordinaria aveva deciso di mantenere le seguenti partecipazioni dirette: Sogliano Ambiente s.p.a.; Lepida s.p.a.; Romagna acque società delle fonti s.p.a.; Unica Reti s.p.a; Atr soc. consortile a r.l.; PMR s.r.l. consortile (ex Agenzia Mobilità s.c.r.l.), nonché la partecipazione nella società quotata Hera s.p.a.; il piano prevedeva anche il mantenimento delle partecipazioni indirette detenute tramite la società Sogliano Ambiente s.p.a: Sogliano Ambiente Trasporti s.r.l.; Idrogianico s.r.l.; Gestione energetica ambientale s.r.l.; Polo 25 società cons. a r.l.

Il Comune aveva, altresì, confermato, come già previsto nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (articolo 1, comma 612, legge n. 190 del 2014)”, la dismissione delle società Start Romagna s.p.a. e Terme di Santa Agnese s.p.a.

**3.** In ordine ai risultati conseguiti in attuazione del provvedimento di razionalizzazione straordinaria, l’Ente fornisce le relative informazioni nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017.

### **FATTO E DIRITTO**

**1.** L’ art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un’analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all’adozione di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

L’operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016<sup>1</sup>, implica anzitutto l’adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest’ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l’amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un’apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria

---

<sup>1</sup> Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del Tusp, che “costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

**2.** Il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, adottati dal Consiglio comunale rispettivamente il 20 dicembre 2018, il 27 dicembre 2019 e il 29 dicembre 2020.

**3.** Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dal Comune di Sogliano al Rubicone al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, risulta che quest'ultimo era titolare delle seguenti società direttamente partecipate: A.T.R. soc. cons. a r.l. "in house" (1,41 per cento); Lepida s.c.p.a. "in house" (0,0015 per cento); Romagna Acque società delle fonti s.p.a. "in house" (0,115 per cento); Sogliano Ambiente s.p.a. (80,00 per cento); Unica Reti s.p.a. (0,755 per cento); PMR s.c.r.l. (0,019 per cento); Start Romagna s.p.a. (0,038 per cento); AMR s.c.r.l. (0,19 per cento); Hera s.p.a. società quotata<sup>2</sup> (0,00001281 per cento).

---

<sup>2</sup> La società Hera s.p.a., in quanto quotata in mercati regolamentati, non è oggetto di analisi nei provvedimenti di ricognizione periodica, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del tusp.

Inoltre, alle predette date, erano già in liquidazione le seguenti società partecipate: Sogliano Sviluppo s.r.l. in liquidazione (partecipazione diretta: 100 per cento); Romagna Energia s.r.l. in liquidazione (partecipazione indiretta: 49,00 per cento); Romagna Energia Impianti s.r.l. in liquidazione (partecipazione indiretta: 100 per cento); Energia Idroelettrica Gigante s.r.l. in liquidazione (partecipazione indiretta: 100 per cento).

Al 31 dicembre 2017 l'Ente in analisi era, altresì, titolare della partecipazione diretta in Terme di S. Agnese s.p.a. (la cui procedura di dismissione si è conclusa in data 7 giugno 2018<sup>3</sup>) e di S.I.L. soc. cons. a r.l. in liquidazione (diretta: 0,93 per cento), non più detenuta al 31 dicembre 2019.

Infine, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, l'Ente era titolare delle seguenti partecipazioni indirette: Sogliano Ambiente Trasporti s.r.l. (73,37 per cento); Idrogianico s.r.l. (51,00 per cento); Gestione Energetica Ambientale s.r.l. (10,00 per cento); Polo 25 società consortile a r.l. (40,00 per cento); Plurima s.p.a. (32,28 per cento).

**4.** Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

#### **5. A.T.R. Soc. Cons. a r.l.**

5.1 Il Comune nei provvedimenti in esame ha previsto il mantenimento della propria partecipazione (attualmente pari all' 1,41 per cento<sup>4</sup>) in A.T.R. soc. cons. a r.l., società a totale partecipazione pubblica, che opera secondo il modello dell'*in house providing* e assoggettata a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

La società, costituita per effetto della trasformazione del preesistente "Consorzio Azienda Trasporti" (ATR) Forlì-Cesena nell'attuale società consortile a r.l., ha scopo consortile e gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree (art. 3 dello statuto).

5.2 A far data dal 1° gennaio 2018, ATR ha ceduto la compagine societaria degli Enti Locali del comprensorio forlivese a Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. e il 24 luglio 2018 ha acquisito il ramo d'azienda "compendio dei parcheggi pubblici

---

<sup>3</sup> In attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014: l'importo della quota per l'acquisto delle azioni da parte della società, pari a euro 8.059,00, è stato rateizzato in venti rate annuali.

<sup>4</sup> Nel 2017 è stato approvato il progetto di scissione parziale di elementi patrimoniali attivi e passivi di ATR soc. cons. a r. l. a favore della società Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. L'Ente ha riferito, in sede istruttoria, che l'operazione di scissione ha comportato la modifica della quota di partecipazione del Comune di Sogliano al Rubicone, attualmente pari all' 1,41 per cento.

siti nel Comune di Cesena e gestiti da Parcheggi in regime di concessione” dalla Parcheggi s.p.a.

5.3 L’art. 4 dello statuto, al fine di garantire il c.d. “controllo analogo”, prevede che “la struttura e l’organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri: a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati; b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite: - dal presente Statuto; - da ciascun contratto di servizio; - dal controllo preliminare da parte dell’Assemblea dei soci, ai fini della preventiva autorizzazione all’Organo Amministrativo, dei seguenti atti: • ogni operazione immobiliare; • concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia; • compimento di operazioni di investimento per un importo superiore ad euro 150.000,00; • definizione della macro struttura organizzativa, ivi compresa l’eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso; - dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società; - attraverso la conclusione di appositi Patti Parasociali”.

Le previsioni statutarie (art. 4, comma 3), inoltre, sono conformi a quanto previsto dall’art.16, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 175/2016, relativamente alla composizione del fatturato<sup>5</sup>.

5.4 La gestione della società è affidata all’amministratore unico, nominato in data 3 agosto 2020. L’articolo 17, comma 1, dello statuto prevede che: “La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 del T.U. partecipate”.

In proposito, si rammenta che l’art. 11, ai commi 2 e 3, prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l’assemblea possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata “riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”.

---

<sup>5</sup> L’art.16, ai commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 175/2016, prevede: “gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici” (comma 3); “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”(comma 3-bis).

5.5 Con determinazione dell'Amministratore unico n. 45 del 10 dicembre 2019 è stato adottato il regolamento "Assunzioni e progressioni di carriera", ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, approvato dall'assemblea dei soci in data 20 dicembre 2019; detto regolamento è pubblicato sul sito *web* della società nella sezione "Società trasparente".

5.6 La Società è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere: - uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, tusp); - l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma, 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma, 5).

In ottemperanza al citato art. 6, il Consiglio di amministrazione ha predisposto la Relazione sul governo societario all'interno di un'apposita Sezione della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2018 e 2019.

Nel 2019, con determinazione n. 42 del 20 novembre 2019, è stato approvato il "Programma di valutazione del rischio aziendale", contenente l'individuazione delle modalità e tempistiche per l'attività di monitoraggio e di verifica del relativo rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta al 31 dicembre 2019, hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere che sia da escludere il rischio di crisi aziendale relativo alla società in esame.

Per quanto concerne gli strumenti di *governance*, indicati all'art. 6, comma 3, del tusp, la società descrive gli strumenti adottati e motiva la scelta di non adottarne ulteriori.

## **6. Lepida s.c.p.a.**

6.1 Per quanto concerne la partecipazione in Lepida s.c.p.a. (0,0015 per cento), l'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi in quanto la società produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) ed è lo "strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida"<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> La società forma oggetto di analisi nelle relazioni allegata alla parifica, in quanto la Regione è il socio di maggioranza con la quota del 96%. Nella delibera n. 63/2020/PARI i punti dedicati all'analisi specifica della posizione di Lepida all'interno del capitolo sulle società partecipate sono i paragrafi 12.3.2.10 (dati finanziari principali, fusione per incorporazione della società Cup2000 e sintesi sulla governance societaria) e 12.2.1.2.4 (trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione a Lepida, circa 9 pagine di analisi), oltre a diversi riferimenti nei passaggi relativi all'analisi delle singole questioni (società in house ed elenco Anac, convenzione per il controllo analogo congiunto, risultati finanziari, ecc.). La posizione non è stata oggetto di alcun rilievo, essendo pienamente conforme a



6.2 Il Comune di Sogliano, con nota del 1 dicembre 2020, riferisce di aver aderito alla convenzione per il controllo analogo congiunto della società con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24 gennaio 2019.

6.3 In relazione allo statuto societario, aggiornato alla data del 21 giugno 2019, si osserva quanto segue:

-l'art. 4.6, in merito al controllo pubblico congiunto, prevede che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo";

-l'art. 3.3 statuisce quanto prescritto, per le società in *house*, dall'art. 16, comma 3 *3-bis* del tusp.

6.4 L'istituzione del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico, è stata motivata in ragione della "numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare" (*cf.* estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del tusp).

Al riguardo, considerate le peculiari caratteristiche della società, la motivazione appare congrua.

6.5 Il consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l'"analisi di indici e margini di bilancio" e l'"analisi prospettica attraverso indicatori". In adempimento al citato programma di valutazione del rischio è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l'organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale.

---

tutte le prescrizioni del Tusp, anche in relazione ai controlli svolti dall'Anac con specifico riferimento alle società *in house*. Si richiama, in particolare, quanto già evidenziato nella citata deliberazione 21 luglio 2020, n. 63/2020/PARI, § 12.3.2.10, per gli aspetti concernenti l'operazione di fusione per incorporazione della Cup 2000 s.c.p.a. nella Lepida s.p.a.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

## **7. Romagna Acque società delle fonti s.p.a.**

7.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società *in house* Romagna Acque società delle fonti s.p.a., in quanto produce un'attività di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del tusp). Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci sulla base della convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

7.2 La società è dotata di un organo di amministrazione composto da cinque membri, nominato in data 25 luglio 2019.

La delibera di nomina risulta trasmessa alla Sezione in data 20 agosto 2019, ai sensi dell'art. 11, comma 3, tusp. La scelta della nomina dell'organo collegiale viene motivata con riferimento alla necessità di garantire un'adeguata rappresentanza ai soci, di rispondere all'esigenza di condivisione delle scelte gestionali che deriva anche dal confronto fra i soci e gli amministratori, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e diversificazione delle attività svolte, e allo svolgimento di un effettivo presidio sull'attività aziendale. Con riguardo ai compensi degli amministratori, risulta rispettato il limite imposto dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art.11, comma 7, del tusp.

7.3 In ordine allo statuto, la Sezione osserva che:

- risultano correttamente inserite le disposizioni in materia di composizione del fatturato delle società *in house* recate dall'art. 16, comma 3, del tusp;
- la formulazione dell'art. 16, che prevede la possibilità di affidare alternativamente l'amministrazione ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da cinque membri, non risulta conforme all'art. 11 (commi 2 e 3) del tusp lì ove stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

7.4 Nell'ambito del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del tusp, la società ha adottato il

Protocollo della "Selezione, assunzione e gestione del personale" e della "Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti".

7.5 In ottemperanza all'art. 6 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario all'interno di un'apposita sezione della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2018. Con delibera n. 150 del 2017 il Consiglio di amministrazione ha adottato il "Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale", successivamente aggiornato con delibera n. 23 del 17 febbraio 2019. Il Regolamento, come dichiarato nella relazione, "definisce il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici; per ogni indicatore vengono individuate 'soglie d'allarme', valori al di fuori dei parametri 'fisiologici' di normale adempimento e tali da presumere un rischio di potenziale disequilibrio". L'attività di monitoraggio e di verifica dei rischi aziendale effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2018 ha indotto l'organo amministrativo ad escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario indicati nella menzionata relazione.

## **8. Unica Reti s.p.a.**

8.1 Unica Reti s.p.a., partecipata allo 0,755 per cento, si configura quale società patrimoniale a capitale interamente pubblico istituita per l'amministrazione della proprietà degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione). La società svolge anche il ruolo di società appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per i ventitré comuni che costituiscono l'Atem della provincia di Forlì-Cesena.

Il Comune di Sogliano al Rubicone nei provvedimenti in esame qualifica la propria partecipazione di controllo.

8.2 L'Ente prevede il mantenimento della partecipazione e precisa che la società effettua l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

8.3 La gestione della società è attualmente affidata ad un amministratore unico, nominato in data 18 aprile 2018<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> La società, conseguentemente, non rientra più nella casistica prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 175/2016 (numero amministratori maggiore numero dipendenti), segnalata nel piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del tusp.

8.4 La Sezione accerta il parziale contrasto dell'art. 4 dello statuto, che prevede che "La società, per il perseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti o altre forme associative previste dalla legge, con esclusione delle attività riservate per legge", con l' art. 4, comma 5, del tusp lì ove stabilisce che "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

8.5 L'Ente ha dichiarato nei provvedimenti in esame di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)<sup>8</sup>. La Sezione rileva, tuttavia, l'assenza di un'analisi dei costi di funzionamento, prodromica al relativo necessario contenimento e sollecita il Comune affinché assuma le opportune iniziative coordinandosi con gli altri soci pubblici allo scopo di valorizzare pienamente la totale partecipazione pubblica in essere.

8.6 La Società ha predisposto e pubblicato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 nella quale il Consiglio di amministrazione illustra l'attività di verifica svolta mediante l'analisi dei risultati conseguiti e misurati tramite i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2018 confrontandoli con gli anni passati. In adempimento alle verifiche suddette, alla data del 31 dicembre 2018, la Società esclude il rischio di crisi aziendale.

La relazione non elenca gli ulteriori strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art.6, comma 3, del tusp.

## **9. PMR s.c.r.l. consortile**

---

<sup>8</sup> Al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte in occasione dell'esame dei piani di revisione ordinaria del Comune di Forlì (deliberazione n. 106/VSGO/2020) e, segnatamente, come "l'analisi dell'assetto complessivo delle società", prevista dall'art. 20, comma 1, del tusp, implichi un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società (art. 20, comma 2, lett. f) allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione [...]. In secondo luogo, si rileva come l'analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, dove la mera rappresentazione dei dati contabili dei costi della produzione distinti per costi dei servizi e per costi del personale del conto economico, riferiti al triennio 2016-2018, non può essere considerata sufficiente per escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come dall'altra parte specificamente previsto nelle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 22 del 2018 della Sezione delle autonomie (punto 04)".

9.1 P.M.R s.c.r.l. è la denominazione che dal 1° marzo 2017 ha assunto l'Agenzia Mobilità – A.M. s.r.l. consortile.

9.2 L'Ente, all'esito delle ricognizioni effettuate, ne prevede il mantenimento senza interventi. Nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2018, riferisce che la società è a controllo pubblico per effetto di norme statutarie, mentre nel piano successivo dichiara l'assenza di controllo su tale società.

P.M.R s.c.r.l., a totale partecipazione pubblica, è controllata dal Comune di Rimini con una quota del 79,6 per cento.

9.3 La gestione della società è affidata all'Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 15 del 25 giugno 2020.

9.4 Il Comune dichiara di non ravvisare la possibilità di aggregare PMR S.c.r.l. con altre società "in ragione della già elevata integrazione e posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei".

## **10. Start Romagna s.p.a.**

10.1 Il Comune, nei provvedimenti in esame, riferisce di aver previsto, già nel 2014, la dismissione della partecipazione in Start Romagna s.p.a. (0,038 per cento), società a totale capitale pubblico operante nel settore del trasporto pubblico, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tuttavia, poiché i tentativi di alienazione della partecipazione hanno avuto esito negativo, ha attivato la procedura di liquidazione in denaro del valore della propria quota, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Il comma 569 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. t) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) prevedeva: "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile". Il comma 29 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. f), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) stabiliva che "Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni". Infine, per completezza, si riporta il contenuto del comma 27 dell'art.3 della legge n. 244/2007 (abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. f), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175): "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

L'Ente riferisce che la società, nel 2015, ha negato la liquidazione della quota, assumendo che la partecipazione in Start Romagna s.p.a non rientrasse tra le c.d. "partecipazioni vietate" per le quali troverebbe esclusiva applicazione l'articolo 1, comma 569, della legge 147/2013.

Successivamente, in sede di ricognizione straordinaria, l'Ente ha confermato la decisione di dismettere la partecipazione della società e ha stabilito di richiedere nuovamente la liquidazione della quota.

Nei provvedimenti di revisione ordinaria, il Comune ha evidenziato di aver richiesto la liquidazione in denaro del valore della quota in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ., ma che la società, nonostante il sollecito inviato al Presidente del Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, non aveva ancora provveduto in tal senso, affermando di non poter dare seguito alle richieste dei soci recedenti in forza delle modifiche apportate al tusp con la legge 145/2018, art. 1, comma 723.

Il Comune, con successiva nota del 14 giugno 2019, ha nuovamente sollecitato la liquidazione in denaro della quota, rilevando come la norma invocata conceda "una mera facoltà agli Enti, facoltà non esercitata per effetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale".

Con nota istruttoria del 23 novembre 2020, la Sezione ha chiesto al Comune di riferire in ordine allo stato della procedura di recesso. In risposta a detta richiesta, l'Ente ha precisato di aver rappresentato alla società, in data 12 agosto 2020, che, in mancanza di positivo riscontro, avrebbe richiesto parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nel piano aggiornato al 31 dicembre 2019, l'Ente ha confermato la volontà di recedere e di sollecitare ulteriormente la chiusura del procedimento "il quale è previsto, su dichiarazione della società, entro il 31.12.2021".

10.2 La Sezione rammenta che, all'esito delle ricognizioni effettuate dalle amministrazioni, queste ultime devono dismettere le partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del tusp<sup>10</sup>.

In tali casi, si configura un'ipotesi eccezionale di scioglimento *ex lege* del rapporto associativo tra il socio pubblico e la società partecipata, che ha come fondamento la tutela di interessi pubblici.

---

<sup>10</sup> L'art. 4, comma 1, ripropone quanto già previsto dall'articolo 3, comma 27, della l. 12 dicembre 2007, n. 244 (abrogato dall'articolo 28, comma 1, lett. f), del tusp).

Ciò premesso, la Sezione ritiene che le motivazioni addotte dalla società, e da ultimo quella secondo cui alla liquidazione della quota del socio osterebbe la previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018), non trovino ancoraggio normativo.

La legge di bilancio 2019 ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del tusp nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato l'amministrazione a prolungare la detenzione delle partecipazioni detenute.

La *ratio* della previsione richiamata, che ha introdotto un comma 5-*bis* al citato art. 24, non è quella di ostacolare le dismissioni già approvate dagli enti (nel caso di specie con il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 1, comma 612, legge n. 190/2014), ma di riconoscere alle amministrazioni la possibilità di derogare all'obbligo di dismissione delle partecipazioni, almeno fino al 31 dicembre 2021, nel caso di società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

10.3 Il Comune di Sogliano al Rubicone nei provvedimenti in esame qualifica la propria partecipazione non di controllo. In proposito, si richiamano le considerazioni formulate da questa Sezione nella deliberazione n. 106/2020/VSGO relativa all'esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì.

#### **11. Sogliano Ambiente s.p.a.**

11.1 Sogliano Ambiente s.p.a. è una società "mista" costituita nell'anno 1996 per la gestione della discarica comunale, in forza dell'allora vigente art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (confluito nell'art. 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Il Comune di Sogliano detiene una partecipazione dell'80 per cento, mentre il restante 20 per cento è posseduto dal socio privato TK holding s.r.l (già Italiana Ambiente s.r.l.)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> L'Ente in sede istruttoria ha precisato che Italiana Ambiente s.r.l. (socio privato di Sogliano Ambiente Spa - quota di partecipazione 20%) ha modificato la propria ragione sociale in TK Holding.

11.2 L' Ente dispone il mantenimento della partecipazione e riferisce che la società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione.

11.3 Lo statuto (art. 17), pubblicato sul sito *web* della società, prevede che quest'ultima sia amministrata "da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da n.3 (tre) a n. 5 (cinque), secondo la determinazione di volta in volta stabilita dall'assemblea, in conformità alla normativa specificamente applicabile".

Tale previsione non risulta conforme con i commi 2 e 3 dell'art. 11 del tusp, secondo i quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

11.4 Attualmente la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati dall'assemblea ordinaria in data 9 luglio 2018. La Società ha trasmesso alla Sezione, in data 31 agosto 2018, la delibera dell'Assemblea dei soci che ha approvato la nomina del consiglio di amministrazione contenente le seguenti motivazioni: "considerato che Sogliano Ambiente per volume d'affari e numero di dipendenti si colloca in una fascia media dell'organizzazione industriale ma nel contempo opera e delle energie rinnovabili in cui alle competenze dell'organizzazione aziendale si affiancano tematiche che richiedono un elevato livello di specializzazione e competenza che spaziano dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio alla gestione dei servizi pubblici, dalla programmazione economica di breve e lungo periodo alla gestione delle bonifiche e delle discariche. Inoltre, costituisce un fattore di sicuro rilievo la scelta effettuata in passato di aprire la compagine sociale ad una partecipazione privata minoritaria al fine di acquisire il contributo delle competenze provenienti dall'imprenditoria privata. La costituzione di un organo amministrativo affidato alla cura di un amministratore unico risulterebbe perciò in contrasto con le esigenze organizzative che sin dalla costituzione della società hanno ispirato la scelta di affidare l'amministrazione ad un Consiglio composto da più componenti perché in tal modo l'organo riesce a rispondere alle esigenze dianzi esposte. Per quanto attiene alle esigenze organizzative la pluralità di componenti consente di avvalersi di professionalità diverse e di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere consentendo così di avere all'interno dell'organo amministrativo competenze e professionalità che coprono tutte le



branche tecniche e scientifiche rispetto alle quali la società si trova ad operare e quindi economia, finanza, organizzazione aziendale e societaria, trattamento rifiuti, tutela dell'ambiente e paesaggio e al tempo stesso un adeguato equilibrio di genere. Inoltre, la pluralità dei componenti consente di mantenere la rappresentanza in consiglio della parte minoritaria che altrimenti si vedrebbe esclusa dalle scelte operative con conseguente detrimento del valore della propria partecipazione ed una conseguente compromissione di una gestione societaria omogenea, unanime e spedita. Con riferimento invece al contenimento dei costi deve considerarsi che al Consiglio uscente è stato corrisposto un compenso complessivo di € 35.200 annui, con un riconoscimento annuo uguale per ciascun consigliere di amministrazione di € 6.300 e di € 10.000 per il Presidente. Si tratta pertanto di emolumenti quanto mai contenuti in rapporto al volume d'affari. Da ultimo va sottolineato il dato di esperienza nella misura in cui l'amministrazione affidata ad un consiglio di amministrazione pluralistico sin dalla sua costituzione ha consentito di perseguire e raggiungere obiettivi positivi ed importanti proprio in ragione del contributo differenziato e plurale fornito dalla diversità dei componenti".

11.5 Nel sito della società risulta pubblicato un regolamento sul reclutamento del personale in formato *word*, quindi modificabile. La Sezione osserva come esso non abbia i crismi dell'attendibilità.

11.6 La Società ha predisposto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nella quale il Consiglio di amministrazione evidenzia "che la Società non ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale in considerazione del fatto che si ritiene garantito il presupposto della continuità aziendale, non avendo rilevato significative incertezze che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della società di operare come un'entità in funzionamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, il Consiglio ha motivato la scelta di non adottare ulteriori strumenti di governo societario rispetto a quelli già in atto.

## **12. A.M.R. s.c.r.l.**

12.1 A.M.R. s.c.r.l., a totale partecipazione pubblica, è stata costituita nel 2017 a seguito delle operazioni societarie relative al progetto di aggregazione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale operanti nel bacino romagnolo.

12.2. Il Comune di Sogliano al Rubicone, nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2018, afferma che sulla società sussiste "un controllo congiunto per

effetto di norme statutarie”, mentre nel successivo provvedimento, aggiornato al 31 dicembre 2019, qualifica la propria partecipazione non di controllo, senza fornire una specifica motivazione.

In proposito, la Sezione osserva come, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative di A.M.R. s.r.l. (costituita in attuazione della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30: art. 19, comma 1), nonché della partecipazione pubblica totalitaria e della natura omogenea degli enti soci, la società sia da considerarsi a controllo pubblico e, richiamando le considerazioni svolte in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria dei Comuni di Forlì e Faenza<sup>12</sup>, sollecita l’Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo in essere

La natura di società a controllo pubblico risulta, inoltre, avvalorata dalla previsione nello statuto di un “Organo di coordinamento dei soci” (art. 10 rubricato “organi sociali”) le cui funzioni, delineate dal successivo art. 15 “di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società”, sono riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto<sup>13</sup>.

12.3 Nei provvedimenti in esame l’Ente riferisce che “La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016” e che non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, comma 2, lett. c)”.

La Sezione, per quanto concerne il dato relativo al fatturato utile ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. *d*, dell’ art. 20, comma 2, richiamando le considerazioni svolte in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria del Comune di Faenza (deliberazione n. 9/2021/VSGO, punto 4.1.2.), rammenta come, relativamente alle attività produttive di beni e servizi, il fatturato sia dato dalla somma delle voci “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri ricavi e proventi” e che “qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione” (cfr. “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” § 5.1 rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro). Per la società in

---

<sup>12</sup> Deliberazioni n. 106/2020/VSGO, § 4.1. e n. 9/2021/VSGO, § 4.1.2.

<sup>13</sup> In ordine all’organizzazione e al funzionamento di tale organo, si richiamano le considerazioni contenute nel § 4.1.2 della già citata deliberazione n. 106/2020/VSGO.

esame, nonostante i ricavi tipici siano costituiti quasi esclusivamente da contributi in conto esercizio, non vengono forniti detti elementi conoscitivi.

### **13. Sogliano Sviluppo s.r.l. in liquidazione**

*13.1* L'Ente detiene una partecipazione totalitaria (100 per cento) nella società Sogliano Sviluppo s.r.l. in liquidazione. La società è stata posta in liquidazione nell'esercizio 2013 e non si è ancora conclusa.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, l'Ente riferisce che con deliberazione n. 25 del 10 giugno 2013, il Consiglio comunale "ha preso atto della situazione finanziaria della società e delle risultanze del Bilancio 2012, e ritenendo di non procedere alla ricapitalizzazione della società ne ha disposto lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione" (deliberati dall'Assemblea dei soci in data 11 giugno 2013).

*13.2* Con nota istruttoria del 23 novembre 2020, la Sezione ha chiesto al Comune di riferire in ordine alle presumibili tempistiche di conclusione e agli esiti finanziari attesi della procedura liquidatoria.

In proposito, l'Ente ha riferito quanto segue: "Con riferimento alla posizione della Sogliano Sviluppo srl in liquidazione, si evidenzia che la procedura volta alla dismissione della società deve tenere conto dell'interesse ad una conclusione economica positiva e non pregiudizievole per l'ente proprietario e pertanto la chiusura del procedimento è stata parametrata sulla conclusione delle operazioni volte a rendere commerciabile il cespite di maggior rilievo del patrimonio sociale costituito da una area industriale dismessa valutando esperibile tale soluzione, sulla scorta delle valutazioni dei tecnici coinvolti nelle operazioni, nel corso del prossimo anno".

*13.3* Le ragioni che hanno determinato la procedura di liquidazione della società saranno oggetto di successiva valutazione da parte della Sezione.

### **14. S.I.L. soc. cons. a r.l. in liquidazione**

*14.1* S.I.L. soc. cons. a.r.l. in liquidazione non è più detenuta al 31 dicembre 2019. L'Ente, in sede istruttoria, ha precisato che detta società nel 2015 è stata acquisita per effetto di quanto previsto dal piano successorio dell'ente estinto "Comunità Montana Appennino Cesenate", ma che nello stesso anno, con il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ha disposto la dismissione della stessa mediante alienazione della quota. Il procedimento non è stato avviato in quanto la società nel 2016 è stata posta in liquidazione.

*14.2* L'Ente, nel provvedimento del 2019, riferisce che in data 15 dicembre 2017, si è conclusa l'attività di liquidazione: il credito finale di liquidazione è di

euro 4.201,00. Il Comune precisa, altresì, che "i tempi di rimborso del credito ai soci (Comune di Sogliano al R. € 40,23) non possono essere ad oggi conosciuti, una volta saldati i debiti residui pari ad € 1.207,00 verranno inviati assegni circolari alle sedi dei singoli soci per Raccomandata".

### **15. Sogliano Ambiente Trasporti s.r.l.**

*15.1* La società, detenuta tramite la controllante Sogliano Ambiente s.p.a, svolge l'attività relativa ai servizi di trasporto dei rifiuti degli impianti gestiti da Sogliano Ambiente s.p.a.

*15.2* La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri che, dalla visura camerale, risultano in carica, "fino alla revoca", rispettivamente dall'anno 2002, 2005 e 2012.

Dalla delibera del 29 settembre 2017, trasmessa in sede istruttoria dal Comune, risulta che l'Assemblea della società ha confermato la composizione collegiale dell'organo amministrativo ritenendo che tale scelta "risponda al momento alle esigenze organizzative interne della società medesima, nel rispetto del contenimento dei costi".

La Sezione osserva che tale delibera non motiva puntualmente in ordine alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11 del tusp.

Detto articolo, ai commi 2 e 3, prevede, infatti, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera, da trasmettere anche alla Sezione regionale di controllo, motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

La Sezione rileva, inoltre, che l'attuale composizione dell'organo amministrativo non risulta conforme alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del tusp, secondo cui "Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120".

Si segnala, infine, che per le società a controllo pubblico vige una specifica disciplina relativa ai compensi da corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo, dettata dall'art. 11, commi 6 e 7, del tusp.

Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 6, a seguito del quale le società saranno suddivise in cinque fasce, sono in vigore, ai sensi del comma 7, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

15.3 In ordine allo statuto, la Sezione rileva che non risulta aggiornato alle previsioni dell'art. 11, comma 9, lett. a) e c) del tusp.

15.4 Nel sito della società risulta pubblicato un regolamento sul reclutamento del personale in formato *word*, quindi modificabile. La Sezione osserva come esso non abbia i crismi dell'attendibilità.

15.5 Non risulta a questa Sezione che la società abbia adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp. Da ciò discende l'impossibilità di verificare se sia stato predisposto lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del tusp, nonché l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel successivo comma 3.

15.6 Con riferimento alle criticità rilevate, la Sezione sollecita l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative necessarie.

## **16. Idrogianico s.r.l.**

16.1 Idrogianico s.r.l., detenuta tramite Sogliano Ambiente s.p.a., ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'Ente, nei provvedimenti in esame, dichiara di voler mantenere la società perché ciò "assicura al Comune, seppure in via indiretta, un valore patrimoniale che si incrementa nel tempo in ragione delle competenze e professionalità acquisite dalla società. Pertanto, la soluzione gestionale della dismissione integrale sarebbe controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi imputabile al Comune e inoltre non garantirebbe gli stessi benefici, anche in termini economici, che oggi vengono ottenuti tramite la Idrogianico".

16.2 La società rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett b), in quanto ha un amministratore e nessun dipendente.

16.3 La società rientra, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), avendo nei trienni 2015-2017 e 2016-2018 un fatturato inferiore ai

cinquecentomila euro e nel triennio 2017-2019 un fatturato inferiore a un milione di euro<sup>14</sup>.

16.4 Nel provvedimento di revisione ordinaria 2017, l'Ente riferisce che "la società Idrogianico srl (società la cui attività consiste nella produzione di energia elettrica mediante utilizzo di energia idraulica), rientra tra le partecipazioni ammesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del TUSP, tenuto conto che ha per oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili. La società presenta un numero di amministratori (1) superiore a quello dei dipendenti (0). Il numero di amministratori è stato ridotto, come da indicazioni previste nell'ambito della ricognizione straordinaria, e nel 2017 è stato nominato l'amministratore unico in sostituzione del CDA. All'amministratore unico non è corrisposto alcun compenso".

In sede istruttoria, il Comune ha ulteriormente precisato che "La società è titolare di una concessione per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile acquisita nel 2010 e con scadenza a febbraio 2027. L'acquisizione della concessione è avvenuta a seguito di gara, cui Sogliano Ambiente ha partecipato in raggruppamento con altra impresa. Come per legge, le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante; inoltre, per la realizzazione della centrale Idrogianico ha in essere un finanziamento bancario garantito dai soci solidalmente. La centrale di produzione dell'energia elettrica è gestita da remoto mediante telecontrollo dai due soci e non necessita di presenza *in loco*. L'amministratore unico della Idrogianico s.r.l. è lavoratore dipendente del socio Sogliano Ambiente e garantisce da remoto, con il supporto delle strutture dei soci, il regolare funzionamento della centrale: il fatto che l'amministratore unico è dipendente di Sogliano Ambiente spiega perché, per la carica, non siano previsti compensi. La società è attiva e produce utili: il risultato 2018 è stato pari a € 143.980,00 e quello del 2019 pari a € 177.547, 00 Il risultato netto per l'esercizio 2020 evidenzia al 30.09.2020 un utile di € 133.000,00".

16.5 Successivamente, nel provvedimento 2020, il Comune dichiara che "pur non rispettando due dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2 (rapporto dipendenti/amministratori e fatturato medio superiore al milione) si ritiene di

---

<sup>14</sup> L'art. 26, comma 12-*quinquies*, prevede che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

mantenere la partecipazione in quanto la società è titolare di una concessione per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile acquisita nel 2010 e con scadenza a febbraio 2027”.

16.6 Lo Statuto non risulta aggiornato alle previsioni del tusp (art. 11, comma 9, lett. a, b, e c). Inoltre, l’art. 16, secondo il quale la società può essere amministrata da un Amministratore unico o da “una pluralità di amministratori fino ad un massimo di cinque”, non risulta conforme al disposto di cui all’art. 11, comma 3, del tusp laddove dispone che i membri possono essere 3 o 5.

16.7 Non risulta a questa Sezione che la società abbia adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del tusp. Da ciò discende l’impossibilità di verificare se sia stato predisposto lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall’art. 6, comma 2, del tusp, nonché l’eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione.

16.8 Non risulta che la società abbia istituito nel proprio sito internet la sezione prevista dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza informativa.

16.9 Con riferimento alle criticità rilevate, la Sezione sollecita l’Ente ad assumere con immediatezza le iniziative necessarie al superamento delle stesse.

### **17. Gestione Energetica Ambientale s.r.l.**

17.1 Gestione Energetica Ambientale s.r.l., detenuta tramite Sogliano Ambiente s.p.a. (10 per cento), ha per oggetto sociale prevalente la manutenzione di impianti di trattamento dei rifiuti e di energia.

Nel corso dell’anno 2018 Sogliano Ambiente s.p.a. ha ceduto il 40 per cento delle quote societarie possedute riducendo la propria partecipazione al 10 per cento.

17.2 In sede istruttoria, l’Ente ha riferito che la cessione della quota del 40 per cento di Gestione Energetica Ambientale s.r.l., ha consentito a Sogliano Ambiente di mantenere una quota di partecipazione nella società pari al 10 per cento e, quindi, di avvalersi della società stessa per le attività necessarie alla corretta ed efficiente gestione degli impianti di cogenerazione ed al contempo evitare ulteriori investimenti nella società che si sarebbero resi necessari per garantire la crescita della stessa.

### **18. Polo 25 società consortile a r.l.**

18.1 Polo 25 società consortile a r.l., detenuta tramite Sogliano Ambiente s.p.a. (40 per cento), ha per oggetto sociale prevalente l'attività di coltivazione della cava.

18.2 La società rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett b), in quanto ha due amministratori e nessun dipendente.

La società rientra, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), avendo nei trienni 2015-2017 e 2016-2018 un fatturato inferiore ai cinquecentomila euro e nel triennio 2017-2019 un fatturato inferiore a un milione di euro

18.3 Con il provvedimento di revisione ordinaria 2017, l'Ente riferisce che "la società Polo 25 soc. cons. a r.l. (società la cui attività consiste nella coltivazione di aree d cava, attività indispensabile al fine dell'estrazione dei materiali occorrenti per la periodica sistemazione della discarica comunale e per la realizzazione degli ampliamenti già autorizzati), presenta un numero di amministratori (2) superiore a quello dei dipendenti (0), ma il dato non risulta rilevante in quanto, trattandosi di società consortile, le attività amministrative e operative sono svolte dai soci. Inoltre, con riferimento al fatturato medio dell'ultimo triennio, inferiore a Euro 500.000,00, occorre precisare che tale dato dipende dal materiale che estraggono i soci dalle cave di loro proprietà e che lo stesso può aumentare o diminuire a seconda delle necessità di materiale da parte dei soci".

18.4 Nel successivo provvedimento, aggiornato al 31 dicembre 2018, il Comune precisa ulteriormente che "il servizio svolto dalla società è strettamente funzionale ed accessorio all'attività di Sogliano Ambiente Spa ed il suo fatturato dipende dall'estrazione della cava in funzione delle necessità. La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016".

18.5 Da ultimo, nel provvedimento aggiornato al 31 dicembre 2019, con riferimento alle rilevate criticità, il Comune riferisce che "pur non rispettando i parametri di cui all'art. 20, comma 2, (rapporto amministratori/dipendenti e fatturato medio superiore al milione) si ritiene di mantenere la partecipazione, tenuto conto che la Polo 25 è lo strumento che permette al Comune, tramite la Sogliano Ambiente s.p.a., lo sfruttamento di una cava i cui materiali sono indispensabili ai fini della gestione della discarica comunale. Il dato del rapporto tra amministratori e dipendenti non risulta rilevante in quanto trattasi di attività consortile, le cui attività amministrative ed operative vengono svolte dai soci. Il servizio svolto dalla società è strettamente funzionale ed accessorio all'attività



di Sogliano Ambiente s.p.a ed il suo fatturato dipendente dall'estrazione della cava in funzione della necessità". L'Ente conclude dichiarando che la società non presenta elementi che richiedono interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 tusp.

18.6 Con riferimento alle criticità rilevate, la Sezione sollecita l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative necessarie al superamento delle stesse.

### **19. Energia Idroelettrica gigante s.r.l. in liquidazione**

19.1 L'Ente detiene una partecipazione indiretta in Energia Idroelettrica gigante s.r.l. La società è stata posta in liquidazione e la procedura non si è ancora conclusa.

Con nota istruttoria del 23 novembre 2020, la Sezione ha chiesto all'Ente di riferire in ordine alle presumibili tempistiche di conclusione e agli esiti finanziari attesi della procedura liquidatoria.

In risposta a detta richiesta, il Comune ha precisato che "Lo scopo della Società – che a tal fine aveva acquisito apposito ramo d'azienda – era la costruzione e la gestione di una centrale idroelettrica, tuttavia la modifica (*medio tempore* intervenuta) della disciplina concernente gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha reso non più sostenibile la realizzazione dell'impianto. Pertanto, la Società è stata posta in liquidazione. L'unica ragione ostativa della definitiva liquidazione è la pendenza di una causa civile avanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, instaurata dall'impresa cedente il ramo d'azienda" [...].

### **20. Romagna Energia s.r.l. in liquidazione**

20.1 L'Ente detiene una partecipazione indiretta in Romagna Energia s.r.l. in liquidazione. La società è stata posta in liquidazione e concordato preventivo e la procedura non si è ancora conclusa.

In sede istruttoria, l'Ente ha riferito in ordine alle presumibili tempistiche di conclusione e agli esiti finanziari attesi della procedura liquidatoria precisando che "La Società gestiva impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, provvedendo alla successiva vendita dell'energia a GSE s.p.a. Tutti gli impianti beneficiavano degli incentivi previsti dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 (c.d. incentivi CIP6). Tuttavia, nel 2012 il GSE, con provvedimenti pressoché identici, disponeva la decadenza di due degli impianti di Romagna Energia dai suddetti incentivi CIP6 e, quindi, ne sospendeva l'erogazione per il futuro e pretendeva il recupero delle somme già erogate. La Società reagiva impugnando gli atti del GSE con due ricorsi avanti al

Giudice Amministrativo. Peraltro, i menzionati provvedimenti del GSE mettevano in seria difficoltà Romagna Energia che, di conseguenza, veniva in seguito messa in liquidazione. [...] Per ultimare la liquidazione di Romagna Energia occorre solo attendere la conclusione dei giudizi di cui sopra. In ragione di ciò la tempistica per la liquidazione definitiva di Romagna Energia non è preventivabile, poiché non dipende dalla Società”.

## **21. Romagna energia impianti s.r.l. in liquidazione**

21.1 L’Ente detiene una partecipazione indiretta in Romagna Energia impianti s.r.l. in liquidazione. La società è stata posta in liquidazione e la procedura non si è ancora conclusa. In ordine alle presumibili tempistiche di conclusione e agli esiti finanziari attesi della procedura liquidatoria, il Comune in sede istruttoria ha riferito che “La Società ha adempiuto la propria missione e, quindi, è stata messa in liquidazione. Per concludere le operazioni di liquidazione occorre solo attendere il rimborso di crediti IVA relativi alle annualità 2015 e 2016, per un totale di euro 58.000,00. Appena l’Agenzia delle Entrate provvederà a rimborsare i crediti IVA di cui sopra, la Società verrà definitivamente liquidata. Anche in questo caso non è però possibile ipotizzare le tempistiche, che non dipendono da Romagna Energia Impianti s.r.l. L’esito delle operazioni di liquidazione è atteso, sul piano finanziario, neutro per i soci”.

## **22. Plurima s.p.a.**

22.1 L’Ente detiene una partecipazione indiretta in Plurima s.p.a. tramite la società *in house* Romagna Acque; quest’ultima possiede una partecipazione nella società in esame del 32,28 per cento<sup>15</sup>.

La società, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio di bonifica, viene qualificata come società di diritto singolare ai sensi dell’art.1, comma 4, lett. a), del tusp<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> L’altro socio pubblico è il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) che detiene il 67,72 per cento del capitale.

<sup>16</sup> In merito alla nozione di società di diritto singolare, si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 58/2020/VSGO - §) 5.2 - concernente l’esame dei piani di revisione ordinaria del Comune di Parma. “5.2 In relazione alla presunta natura di diritto singolare della società in esame, in riferimento alla legge regionale n. 38 del 1975, abrogata dall’art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 19 gennaio 1998, n. 1, questa Sezione osserva quanto segue. L’art. 1, comma 4, lett. a), del tusp, nel delimitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, prevede che restano ferme “le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”. L’esatta individuazione della nozione di società di diritto singolare assume, pertanto, rilievo ai fini della esatta definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni del tusp. Al riguardo, si osserva, in via generale, che affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d’essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati. In proposito, si richiama l’orientamento espresso in data 18 novembre 2019 dall’apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni

22.2 La Sezione rileva il mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). L'Ente nel provvedimento 2019 riferisce che "la società costituita in base al d.l. n. 138/2002 per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1, lettera a), del tusp. Pur non rispettando il parametro previsto dall'art. 20, comma 2, lettera b), (rapporto amministratori/dipendenti) si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile e dare indirizzi alla società tramite Romagna Acque s.p.a."

22.3 Nel provvedimento di revisione ordinaria aggiornato al 31 dicembre 2019, l'Ente afferma che "Pur non rispettando i parametri previsti dall'art. 20, comma 2 (rapporto amministratori/dipendenti) si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile alla società tramite Romagna Acque. Nell'Assemblea dei Soci convocata del 16/12/2019 è stata deliberata una modifica statutaria con azzeramento del compenso degli amministratori. In data 25/05/2020 l'Assemblea dei soci ha deliberato che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio".

22.4 Il consiglio di amministrazione della società risulta composto da tre membri, nominati in data 25 maggio 2020. La relativa delibera motiva la scelta dell'organo collegiale in considerazione della circostanza che "l'Organo collegiale- pur non comportando maggiori oneri per la società, in quanto gratuito, tanto quello monocratico- può rispondere meglio, rispetto a quello monocratico, alle esigenze di: a) compresenza di competenze diversificate nell'organo amministrativo; b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sull'attività societaria da parte di vari organi, nell'interesse dei due azionisti pubblici; c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all'organo amministrativo; d) condivisione delle scelte tra i due soci della società".

Tra i componenti dell'organo amministrativo è stato confermato, con la carica di Vice-Presidente, il Presidente della società *in house* controllante Romagna acque

---

pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla luce dell'orientamento citato, non si ritiene che possa considerarsi di "diritto singolare" una società che tragga la sua origine storica in una norma regionale che unicamente demandi al Consiglio regionale su proposta della Giunta, l'emanazione di "indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti" (art. 3 l.r. n. 38 del 1975), né in una norma che genericamente preveda, per la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, il ricorso allo strumento delle società per azioni o delle società consortili per azioni (art. 6 della l.r. 1 del 1998). Discende da ciò la piena applicabilità alla società in esame delle disposizioni contenute nel tusp.". Si veda anche, Corte conti, Sez. riun, delib. n. 19/SSRRCO/REF/20, p. 23 ss.

s.p.a. Nella delibera di nomina si afferma che tale scelta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche e amministrative.

Si rammenta che l'art. 11, comma 11, del tusp stabilisce che "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

In ordine alla composizione dell'organo amministrativo si osserva, infine, il mancato rispetto delle quote di genere prescritte dal d.P.R. n. 251 del 2012.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 dal Comune di Sogliano al Rubicone e invita l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il superamento di tali criticità, riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di revisione ordinaria;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Sogliano al Rubicone;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2021.

Il presidente e relatore  
(Marco Pieroni)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della

firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto  
(Roberto Iovinelli)